

**REGOLAMENTO
CONSULTAZIONE ASSEMBLEARI
E RAPPRESENTANTE DI ZONA TERRITORIALE
COMUNE ALTOPIANO DELLA VIGOLANA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 29.12.2016
Il Segretario comunale dott.ssa Anna Marzatico

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE.....	3
ART. 2 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.....	3
ART. 3 – CONVOCAZIONE CONSULTAZIONI ASSEMBLEARI	3
ART. 4 – COMPETENZE CONSULTAZIONE ASSEMBLEARI	4
ART. 5 – SEDUTE DELLA CONSULTAZIONE ASSEMBLEARI.....	4
ART. 6 - SEDE	5
ART. 7 - ELETTORATO PASSIVO.....	5
ART. 8 – ELEZIONE RAPPRESENTANTE DI ZONA TERRITORIALE.....	5
ART. 9 - ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DI ZONA	5
ART. 10 - DECADENZA E DIMISSIONE	6
ART. 11 - REVOCA.....	6
ART. 12 - SURROGAZIONE.....	6
ART. 13 - MEZZI FINANZIARI E PERSONALE	6

Art. 1 - Istituzione

1. Il Comune di Altopiano della Vigolana in attuazione dell'art. 18 del vigente Statuto, provvede a regolamentare **le consultazioni assembleari ed i Rappresentanti dei territori dei comuni originari**.

2. Ciascuna delle zone territoriali di seguito indicate, provvederà ad eleggere, attraverso le consultazioni assembleari, il proprio Rappresentante secondo quanto previsto dall'Art.18 dello Statuto Comunale, nelle seguenti zone:
 - BOSENTINO
 - CENTA S NICOLO
 - VATTARO
 - VIGOLO VATTARO

3. Le consulte assembleari di zona sono costituite da tutti i residenti della zona territoriale aventi diritto al voto. L'assemblea di zona è presieduta in prima convocazione dal Sindaco e successivamente Rappresentante territoriale di zona.

Art. 2 - Esercizio delle funzioni

I cittadini eletti come Rappresentanti della zona territoriale, secondo le procedure previste dall'art.9 del presente Regolamento, esercitano le proprie funzioni gratuitamente e nell'interesse esclusivo della zona territoriale e dell'intera comunità.

Art. 3 – Convocazione Consultazioni Assembleari

1. La convocazione delle consultazioni assembleari avviene mediante l'affissione dell'ordine del giorno nelle bacheche comunali, sul sito del comune, presso gli uffici pubblici, punti informativi in ciascuna zona territoriale almeno 10 gg prima.
2. La consultazione assembleari è convocata almeno una volta all'anno, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un numero di cittadini residenti pari o superiore 50 della popolazione residente nella zona
3. La convocazione della consultazione assembleari è comunicata al Sindaco tramite lettera scritta, con indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, ed alla cittadinanza tramite affissione pubblica a cura dell'Amministrazione almeno dieci giorni prima della seduta. Della suddetta convocazione il Sindaco dà comunicazione al Presidente e ai Capigruppo Consiliari.
4. La consultazione per la nomina del rappresentante, è valida alla presenza di almeno 20 persone residenti nella zona territoriale.

Art. 4 – Competenze consultazione assembleari

La partecipazione delle consultazioni assembleari alle scelte amministrative del Comune avviene:

- mediante l'esercizio della funzione consultiva;
- mediante l'esercizio dei poteri di facoltà propositiva;

4.1 funzione consultiva

1. La consultazione assembleari può esprimere il proprio parere (non vincolante) in materia di:

- piano di sviluppo del territorio;
- opere di urbanizzazione riguardanti il territorio;
- problematiche di specifico interesse della zona.

4.2 modalità per esercitare la funzione consultiva

1. Il parere richiesto deve essere comunicato per iscritto, entro 10 giorni dalla data in cui è pervenuta al Rappresentante di Zona territoriale la richiesta, di cui al precedente articolo.

Nei casi urgenti l'Amministrazione Comunale, con relazione motivata, può fissare un termine più breve, ma non inferiore a dieci giorni.

2. Ove il parere della consultazione assembleari non fosse pervenuto entro i termini sopraindicati, l'Amministrazione Comunale adotterà i provvedimenti di competenza attribuendo al mancato esercizio della facoltà riconosciuta alla Consultazione assembleari la natura di silenzio assenso.

3. Con la richiesta, di cui al precedente articolo, l'Amministrazione indicherà anche le modalità con le quali gli atti relativi potranno essere consultati, con facoltà, per i richiedenti, compatibilmente con le esigenze degli uffici, di estrarne copia, senza onere a loro carico.

4.3 facoltà propositiva

1. Le consultazioni assembleari hanno facoltà di proporre istanze e proposte, alla Giunta o al Consiglio Comunale, su questioni di interesse della comunità che rappresentano. L'istanza e la proposta deve contenere la sola sottoscrizione del Rappresentante di zona, che dovrà essere udito dal Sindaco,

4.4 - riscontro alle comunicazioni dei consigli di zona territoriale

Le proposte delle consultazioni assembleari territoriali sono esaminate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale o dal Sindaco in relazione alle proprie rispettive competenze.

Art. 5 – Sedute della consultazione assembleari

1. Le sedute sono presiedute dal Rappresentante di Zona territoriale o, in sua assenza, dal Sindaco o da un suo delegato.

2. Delle sedute viene redatto il verbale a cura del Rappresentante di Zona territoriale o di un suo delegato, che provvederà a trasmetterlo, entro otto giorni, al Sindaco.

3. Tutti i verbali sono raccolti e conservati agli atti del Comune ove chiunque può prenderne visione.

Art. 6 - Sede

Le consultazioni assembleari si terranno nelle singole zone, presso le sedi dei consigli comunali. Ai rappresentanti Territoriali verranno messi a disposizione spazi per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 7 - Elettorato passivo

1. Sono eleggibili tutti i cittadini Italiani e Stranieri Residenti nella Zona territoriale, che abbiano compiuto il 18° anno di età.
2. Le norme relative all'ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Referenti della Zona territoriale.
3. La carica di Consigliere ed Assessore Comunale esterni è, in ogni caso, incompatibile con quella di Rappresentante di zona.
4. Il verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità o l'assenza ingiustificata a due sedute consecutive comportano la decadenza dalla carica.

Art. 8 – Elezione Rappresentante di Zona territoriale

Il Sindaco, convoca con almeno 10 giorni di preavviso, dandone notizia con ampia affissione pubblica, una assemblea pubblica dei residenti della zona territoriale, indicando la finalità della consultazione.

I cittadini che intendono presentare la propria autocandidatura come Responsabile di zona la possono consegnare presso gli uffici anagrafe prima della consultazione o direttamente al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori.

3. La data della consultazione sarà comunicata al Presidente del Consiglio, ai membri della Giunta e ai Consiglieri Comunali.

4. Fra tutti i cittadini residenti nella Zona territoriale, fra le persone che non ricoprono la carica né di consigliere né di assessore, che abbiano avanzato la propria autocandidatura, sarà indicato il referente di zona. Qualora emergano più nominativi, il rappresentante di zona sarà scelto tra questi, dal Sindaco in sede di emanazione del decreto di nomina.

Il Sindaco nomina con proprio decreto il rappresentante frazionale.

5 Ai sensi dell'art 4 comma 4 in mancanza di insediamento dell'assemblea per la nomina del rappresentante di zona, obbliga l'Amministrazione a convocare una nuova assemblea, trascorsi almeno 6 e non oltre 12 mesi dalla data della prima convocazione.

6 Nel caso non sia possibile insediare l'assemblea di zona per la nomina del rappresentante anche in seconda convocazione (vedi comma 8), l'Amministrazione può comunque convocare assemblee pubbliche in quella zona territoriale per discutere di problematiche di interesse generale o specifiche della zona territoriale.

Art. 9 - Attribuzioni del Responsabile di zona

I responsabili di zona, in quanto fiduciari del Sindaco, collaborano con l'amministrazione comunale al buon governo della comunità locale; presentano pertanto agli organi istituzionali comunali le problematiche e le insorgenze della zona e sono il tramite dell'Amministrazione per riportare e divulgare, nella stessa zona ogni informazioni utile che la riguarda, inerenti decisioni e orientamenti adottati dagli organi stessi.

IL Rappresentante di Zona territoriale:

- a) si incontra con la giunta comunale in occasione della definizione della proposta di bilancio di previsione annuale congiuntamente a tutti i Rappresentanti di zona

- b) convoca e presiede le consultazioni territoriali; ne predispone l'ordine del giorno tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
- b) firma i verbali e le comunicazioni.
- c) cura i rapporti con l'amministrazione Comunale
- d) riferisce a nome dell'assemblea, su problemi ed istanze dell'assemblea;
- e) comunica agli uffici di riferimento, eventuali problematiche e richieste di interventi tecnici.

Art. 10 - Decadenza e dimissione

I responsabili di Zona territoriale restano in carica per la durata del mandato elettivo del Sindaco, e comunque, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.

Art. 11 - Revoca

Il Sindaco può revocare il responsabile di zona per gravi inadempienze nell'espletamento delle funzioni affidate o per mancanza di rapporto collaborativo-fiduciario.

Nel provvedimento di revoca viene data adeguata motivazione. A seguito del provvedimento di revoca, si provvede alla sostituzione del referente di zona indicando una nuova assemblea.

Art. 12 - Surrogazione

Il responsabile di zona, venuto a meno per dimissione, decadenza o decesso, subentra il primo candidato non eletto; in caso di parità di voto, subentra il più anziano di età; in caso di mancanza di un candidato non eletto, il Sindaco convoca una nuova assemblea di Zona territoriale per nuove elezioni del Referente, che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Rappresentante di zona già in carica.

Art. 13 - Mezzi finanziari e personale

1. Alle spese per il funzionamento delle Assemblee territoriali provvede l'Amministrazione Comunale mediante l'istituzione di un apposito capitolo in bilancio.
2. I Responsabili di zona si avvalgono, per le loro attribuzioni ed attività, d'intesa col Sindaco e gli Assessori competenti, degli uffici comunali e delle strutture comunali.